

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE****DECRETO 7 marzo 2006****PC ALLE FAMIGLIE.****IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE**

Vista ... omissis ...

**Decreta:****Art. 1. - Beneficiari, ammontare, oggetto e validita' temporale dell'incentivo**

1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2004, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: «beneficiari»), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, e' riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 200,00 IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale, fino ad esaurimento dei fondi.

2. Possono altresì beneficiare dell'incentivo coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi e risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente.

3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

- a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
- b) scheda di gestione dell'audio e del video;
- c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
- d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi;
- e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttivita' e/o gestionali;
- f) predisposizione per l'accesso ad Internet.

4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2.

5. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.

6. Il contributo di cui il comma 1 e' corrisposto per acquisti effettuati entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 2. - Modalita' di conseguimento dell'incentivo**

1. L'incentivo e' conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito [www.innovazione.gov.it](http://www.innovazione.gov.it) (di seguito: «sito dell'iniziativa»), esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.

2. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che l'ammontare del reddito complessivo riferito all'anno di imposta 2004 e' riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2005 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 7), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2005 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN2), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD 2005 sommatoria dei punti 1 e 2) o sulle altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2004 piu' rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.

3. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identita' o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale.

4. I beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, sottoscrivono, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, una dichiarazione avente effetto di autocertificazione relativa alla propria posizione di esonero dalla dichiarazione dei redditi e di non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito dell'iniziativa.

**Art. 3. - Adempimenti a carico del rivenditore ... omissis ...**

**Art. 4. - Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione ... omissis ...**

**Art. 5. - Modalita' di erogazione dei contributi ... omissis ...**

**Art. 6. - Sanzioni a carico dei partecipanti al progetto e revoca del contributo**

1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, interrompe o revoca il contributo, e inibisce, altresì, la partecipazione al progetto.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

**Art. 7. - Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede utilizzando i fondi destinati al progetto pari a 9,5 milioni di euro per:

- a) la corresponsione del contributo di 200,00 euro IVA inclusa di cui all'art. 1;
- b) lo svolgimento delle attivita' convenzionali strumentali all'effettuazione del progetto di cui all'art. 4, commi 1 e 2;
- c) l'attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a).

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il Ministro: Stanca